Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula

UNIONE COMUNI LOGUDORO

UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900
| www.unionecomunilogudoro.ss.it

ALLEGATO "A"

GARA UNICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'UNIONE DEL LOGUDORO E PER I COMUNI CHE NE FANNO PARTE

PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE

CAPITOLATO D'ONERI

Ardara
Ittireddu
Mores
Nughedu S. N.
Ozieri
Pattada
Tula

UNIONE COMUNI LOGUDORO

UNIONE DEL LOGUDORO | Via De Gasperi, 98 | 07014 Ozieri (SS)
| tel. 079 7810 600 | fax 079 7810 624 | P.I. 90007390900
| www.unionecomunilogudoro.ss.it

INDICE:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
Art. 2 - Prestazioni oggetto dell'appalto
Art. 3 - Durata dell'incarico
Art. 4 - Aggiudicazione del servizio
Art. 5 - Corrispettivo del servizio
Art. 6 - Valore dell'appalto
Art. 7 – Rischi da interferenze
Art. 8 - Pagamento dei premi assicurativi
Art. 9 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari
Art. 10 - Obblighi del Broker
Art. 11 - Modalità di svolgimento dell'incarico
Art. 12 - Referente del Broker
Art. 13 - Responsabilità del Broker
Art. 14 - Divieto di subappalto e cessione del contratto
Art. 15 - Contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali ed applicazione delle penali
Art. 16 - Risoluzione e recesso
Art. 17 – Codice di comportamento
Art. 18 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Art. 19 – Spese Contrattuali
Art. 20- Foro competente
Art. 21- Norme di rinvio

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio in materia assicurativa da aggiudicarsi con GARA UNICA in favore dell'Unione del Logudoro e dei Comuni che ne fanno parte, previa adesione volontaria formalmente assunta da parte di ciascuna amministrazione, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del Decreto L.gvo 7 settembre 2005, n. 209 e successivi Regolamenti IVASS, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Il Servizio di Brokeraggio Assicurativo sarà svolto in favore dell'Unione del Logudoro e dei Comuni che ne fanno parte che vorranno aderire alla aggiudicazione della GARA UNICA.

In particolare sono richieste le seguenti prestazioni principali:

- Identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all'attività dell'Ente, con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti ed impostazione di apposito programma;
- Elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo, organico e razionale, tenuto conto del mercato assicurativo e del budget assicurativo annuale dell'Ente;
- Analisi dei contratti assicurativi in essere sia sotto il profilo di copertura dei rischi sia sotto il profilo economico, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ed eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, all'esigenza dell'Amministrazione nonché a seguito del verificarsi di eventi dannosi;
- Predisposizione dei capitolati speciali di appalto per ogni ramo di rischio, comprensivi delle condizioni particolari aggiuntive e con l'attribuzione dei corretti massimali, della stima valori nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico dell'Ente;
- Assistenza in fase di esperimento della gara ed in fase contrattuale, qualora richiesto dalla stazione appaltante;
- Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicurative degli indennizzi dovuti. Valutazione periodica dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente mediante la produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti);
- Gestione tecnica ed amministrativa (incasso premi e regolazione premi) dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività amministrativo-contabile;
- Verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
- Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
- Costante aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia assicurativa;
- Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall' Amministrazione ;
- Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l'Amministrazione nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia corrisposta);
- Elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente;
- Definizione di corsi di formazione per il personale dell'Ente interessato alla gestione delle problematiche assicurative anche su argomenti specifici dallo stesso richiesti, nonché per approfondimenti su temi ritenuti di particolare interesse con adeguato piano di aggiornamento;
- Consulenza nelle attività di Risk Management, ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica e analisi dettagliata sui sinistri dalle quali emergano fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento;
- Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m., in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Consulenza e assistenza dell'Ente, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che si vadano a

stipulare con terzi, individuazione degli obblighi assicurativi e verifica della corrispondenza delle polizze stipulate alle finalità dei contratti;
- Consulenza e assistenza all'Ente nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, lavoratori occasionali o continuativi, di impianti, alloggi o beni di proprietà dell'Ente;
- Resa di pareri e consulenze in materia assicurativa;
- Servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto è stabilita con decorrenza diversificata per i diversi Enti che aderiscono dalla data di sottoscrizione del contratto e scadenza unica alle ore 24:00 del quinto anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dell'Unione del Logudoro.

Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, è possibile procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente, previa comunicazione scritta per il periodo consentito dalla normativa al momento vigente.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

La procedura di gara sarà affidata alla gestione da parte della Centrale Appalti dell'Unione del Logudoro.

L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del presente capitolato e del relativo bando e disciplinare di gara.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108 del nuovo codice appalti (D. Lgs 36/2023), sulla base dei criteri dettagliatamente indicati nel prospetto All. "B", valutabile in base a quanto specificato nel bando e disciplinare di gara.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio di cui al presente capitolato d'appalto non comporta per gli Enti alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro.

L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi e/o rinnovati per tramite del broker (clausola di brokeraggio). I compensi del broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Unione del Logudoro e dei Comuni che vi aderiscono. L'aggiudicatario non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, la percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Il broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato d'appalto, rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui gli Enti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Considerato che la scadenza delle polizze in essere è successiva a quella del servizio di brokeraggio in corso di affidamento, le percentuali offerte in gara dall'aggiudicatario saranno applicate solo agli eventuali nuovi contratti assicurativi stipulati durante il periodo di esecuzione del servizio.

ART. 6 – VALORE DELL'APPALTO

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e quindi della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore dell'appalto a base di gara viene fissato in Euro 91.958,45, calcolato applicando ai premi complessivamente pagati per le polizze in essere dagli enti appartenenti all'Unione del Logudoro, come risulta dal Prospetto all. "C", l'aliquota massima applicabile alle singole polizze e moltiplicando tale somma per cinque anni in considerazione della durata complessiva dell'appalto.

Non si individuano costi della manodopera e oneri per la sicurezza trattandosi di prestazione di natura intellettuale.

ART. 7 – RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs.9/04/2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere agli enti interessati i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno sessanta giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle compagnie di assicurazione entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, c.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al c.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati,entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara ed all'offerta presentata in sede di gara, nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire il rispetto degli scopi dell'Ente assicurando la tutela degli interessi dello stesso;

- relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente;
- avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'Ente di interromperle.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 11- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Le Amministrazioni che aderiscono al servizio associato di Brokeraggio Assicurativo autorizzano il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicurative.

L'Ente trasferisce al broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione in essere.

L'Ente si impegna a:

- versare al broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti dalle polizze. Il broker, contestualmente ai versamenti dei premi, si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie Assicurative, debitamente quietanzate;
- segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle Compagnie Assicurative;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti l'incarico.
- Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dei comuni, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal dirigente/responsabile dell'Ente.
- È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ART. 12 - REFERENTE DEL BROKER

Entro la data di inizio del servizio il broker dovrà designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio, che non potrà essere cambiato, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, anche recandosi tempestivamente presso la sede dei Comuni su richiesta del Dirigente/Responsabile del Servizio competente in materia di assicurazioni ove questi ne ravvisi la necessità, per affrontare le problematiche afferenti l'oggetto dell'incarico. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona iscritta al Registro IVASS e di adeguata esperienza lavorativa.

ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare od integrare agli organi comunali competenti.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti.

Gli enti avranno il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Per tale motivo è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dall'art. 110, comma 3, art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, della quale dovrà fornire copia all'Ente entro

dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio.
La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è € 2.500.000 (Euro duemilionicinquecentomila/00) all'anno globalmente per tutti i sinistri, e comunque non inferiore al massimale stabilito dall'IVASS per il volume d'affari dell'impresa, a pena di risoluzione del contratto.
Il broker risponde altresì dei danni causati durante il periodo contrattuale di cui si sia avuta notizia dopo la scadenza dell'incarico .

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
È assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

ART. 15 - CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica del broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con eventuale diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, assegnando al broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.
Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura pari a uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO
Gli Enti si riservano, a loro insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta di seguito indicati:
per grave inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze dell'aggiudicatario in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali;
in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005;
in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi;
qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione per responsabilità civile.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, ove possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio entro un termine di gg. 15 dal ricevimento.
In caso di risoluzione per inadempimento verrà escussa la cauzione definitiva prevista dall'articolo 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenze professionale secondo quanto stabilito dall'IVASS. In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.
L'Ente si riserva inoltre facoltà di recedere dal contratto stipulato, senza diritto ad alcuna indennità per il broker fatto salvo il corrispettivo spettante per i premi relativi all'annualità in corso secondo quanto previsto dal precedente art. 5, nei seguenti casi:

- ✓ per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei Servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;

- ✓ in ogni altra ipotesi in cui l'Unione o i Comuni ritengano che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
Ai fini fiscali, il valore del presente incarico sarà determinato in base ai compensi risultanti dall'offerta economica e calcolati sull'ammontare delle polizze in essere.

ART. 20 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e del presente capitolato sarà competente il foro di Sassari.

ART. 21 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, al D. Lgs. n. 209/2005, al codice civile, ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile. Si richiamano inoltre le normative in materia di trasparenza, anticorruzione, codice di comportamento e contratti pubblici, di rilevanza nazionale, regionale e comunale in quanto applicabili e compatibili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Silvana Ghera